

COMUNE di GRUGLIASCO

Anno II - 5 LUG. 1940 XVIII

N. Prot. 2854

Cat. Classe Fasc.

Risposto il

MINISTERO DELLA GUERRA
 STATO MAGGIORE TERRITORIALE
 UFFICIO PROTEZIONE ANTIAEREA E DIFESA COSTE
 Sezione P.A.

AL MINISTERO DELL'INTERNO

= Gabinetto

= Direzione Generale della P.S.

ROMA

e per conoscenza:

AI PREFETTI DEL REGNO PRESIDENTI DEI C.P.

TUTTI

ALLA DIREZIONE CENTRALE DELLA P.A.

SEDE

ALLA PRESIDENZA GENERALE DELL'U.N.P.A.

ROMA

n. PA/390 di prot.

ROMA, li 6 giugno 1940-XVIII

OGGETTO: Oscuramento parziale

- 1.= Ove le circostanze lo impongano, potrà essere disposto - dietro semplice ordine telegrafico di questo Ministero - l'oscuramento parziale del Paese ai fini della P.A.
- 2.= Perchè tale provvedimento abbia il suo pieno effetto occorre essenzialmente che:
 - nessuna luce della illuminazione privata o degli esercizi pubblici o negozi tra o tra i comunque da portoni, porte, finestre, vetrine, lucernari, trombe di scale, locali di servizio sia verso strada sia verso cortili e giardini;
 - nessuna luce esterna dei negozi od esercizi pubblici in genere rimanga accesa; così pure siano spente le luci esterne permanenti di qualsiasi genere esse siano (cimiteri, distributori vari compresi quelli della benzina, bilancie automatiche, orologi elettrici, semafori ecc.);
 - non sia comunque consentito per i veicoli l'impiego dei fari e fanali a luce bianca, nemmeno per segnalazioni stradali;
 - anche le lampadine a mano che i pedoni portino eventualmente con se per rischiararsi il cammino, non siano a luce bianca.

3.= Per arrivare alla rigida applicazione delle norme di cui sopra nel minimo tempo possibile, vincendo abitudini, ignoranze o riluttanze, è necessario il cordiale e comprensivo concorso di tutte le autorità